

TAR LAZIO
Sezione prima quater

Notifica per pubblici proclami
Ricorso n. 10824/2008 udienza pubblica 8 novembre 2012

Il TAR LAZIO Sez. I Quater, con ord.n. **1910/12**, ha autorizzato la notifica per pubblici proclami del ricorso R.G. 10824/08 promosso da **Zagarella Andrea e Buscemi Elisa**, atto che qui si riporta per estratto:

“Il Dott. **Zagarella Andrea (C.F. ZGR NDR 77D01 E290U)** e la Dott.ssa **Buscemi Elisa (C.F.: BSC LSE 78L45 I754F)**, rappresentati e difesi, per procura in atti dall’avv. Natale Carbone e presso lo studio dello stesso elett.te dom.ti in Roma alla via Germanico n. 172;

CONTRO: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, Ministro pro-tempore;
E NEI CONFRONTI DI: dott.ssa Calcaterra Marzia e dott. Morali Luca (quali soggetti controinteressati eventuali).

AVVERSO E PER L’ANNULLAMENTO a) del **P.D.G. 19.03.2008 – V° U.C.B 07.05.2008**, di approvazione della graduatoria provvisoria degli esami finali del corso di formazione per la nomina a vice commissari del ruolo direttivo ordinario del Corpo di P.P., graduatoria pubblicata sul B.U. del Ministero il **31.07.2008**, lesiva nei confronti dei ricorrenti nella misura in cui oltre ad impedire l’inserimento dei ricorrenti stessi nell’elenco generale con la posizione loro assegnata dalla medesima Amministrazione a mezzo del Decreto del D.G.del D.A.P. – Direz. Generale Personale e Formazione del **17.03.2006**, riconduce tale distinzione alla frequenza da parte degli istanti di un “corso di recupero” effettuato in ritardo per cause imputabili unicamente alla P.A.; b) del decreto di nomina (**P.C.D del 25.01.2007**) del Ministero della Giustizia – D.A.P. con il quale gli odierni ricorrenti sono stati nominati Vice-commissari penitenziari del ruolo direttivo ordinario del Corpo di P.P. in prova con decorrenza giuridica ed economica a far data dal **15.01.2007**, senza ricevere alcuna formale comunicazione, come invece avvenuto per gli altri vincitori del concorso, con decorrenza giuridica a far data dal **26.09.2005**; c) nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale diretto ad impedire ai ricorrenti, regolarmente inseriti nella graduatoria dei vincitori del concorso, sulla base del Decreto del D.G. D.A.P. del **17.03.2006**, il corretto inserimento nella graduatoria finale del concorso e, conseguentemente, l’ottenimento degli effetti della decorrenza economica e giuridica connessa alla nomina a Vice-commissari penitenziari del ruolo direttivo ordinario del Corpo di P.P.in



prova **a far data dal 26.09.2005**, così come riconosciuto agli altri colleghi con P.D.G. del 9.08.05 pubblicato sul B.U. Min. Giustizia 30.04.2007 n. 8". Con il ricorso sono stati sottoposti a censura gli atti sopra riportati sotto i profili qui appresso riassunti:

I) VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI PRECEDENTEMENTE FISSATE DALLA STESSA P.A. NEL P.D.G. DATATO 17.03.2006. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA E MANIFESTA INGIUSTIZIA.

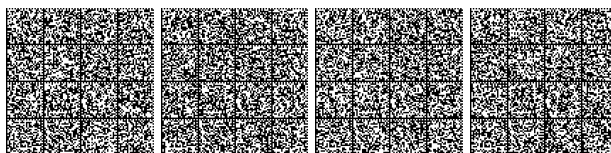
Il P.D.G. 19.03.2008 di approvazione della graduatoria provvisoria degli esami finali del corso di formazione per la nomina a Vice commissari del ruolo direttivo ordinario del Corpo di P.P., è in netto contrasto con quanto fissato dall'Amministrazione nel precedente P.D.G. datato 17.03.2007. Tale provvedimento, infatti, decretava che i ricorrenti e tutti gli altri destinatari di pronunce giurisdizionali favorevoli **fossero inseriti nella graduatoria generale del Concorso** e, conseguentemente, fossero riconosciuti vincitori del concorso alla stregua degli altri colleghi.

I ricorrenti, sebbene inseriti, per disposizioni della P.A. nella graduatoria dei vincitori del concorso de quo, **non sono stati ammessi dal Ministero alla frequenza al prescritto corso** che per gli altri colleghi vincitori aveva inizio **in data 26.09.05**, ma sono stati destinati dall'Amministrazione ad **un "corso formativo di recupero"**, ed al termine del suddetto corso, i ricorrenti hanno sostenuto l'esame finale riportando una votazione che, invece di essere utilizzata ai fini della collocazione nella graduatoria finale del concorso, comportava il loro inserimento in una ulteriore e diversa graduatoria, con evidente lesione dei diritti vantati.

II) ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PAR CONDICIO ANCHE IN ORDINE AGLI EFFETTI CONNESSI ALLA DECORRENZA GIURIDICA ED ECONOMICA DELLA NOMINA A VICE-COMMISSARIO IN PROVA - DISPARITA' DI TRATTAMENTO.

L'approvazione di una diversa ed autonoma graduatoria nella quale sono stati inseriti i ricorrenti comporta pregiudizio alla decorrenza degli effetti giuridici ed economici connessi alla nomina a Vice commissario.

Con provvedimento **P.C.D del 25.01.2007**, i ricorrenti, senza ricevere alcuna comunicazione personale in ordine alla nomina a Vice Commissario in prova, come invece avvenuto per gli altri colleghi vincitori, apprendevano che la loro nomina aveva decorrenza giuridica ed economica dal **15.01.2007**



(data di inizio del “Corso formativo di recupero”) piuttosto che a far data dal **25.09.2005** al pari degli altri colleghi vincitori del concorso.

I ricorrenti hanno dovuto subire la ritardata assunzione in servizio **per cause imputabili unicamente all'Amministrazione**. La frequenza di un corso formativo di recupero, **avviato tardivamente per mera inadempienza della P.A.**, non può incidere sul diritto degli stessi di ottenere la medesima decorrenza economica e giuridica riconosciuta agli altri colleghi vincitori di concorso. Il riconoscimento della decorrenza giuridica connessa alla nomina a far data dal 15.01.2007, comporta una netta disparità di trattamento non solo tra colleghi vincitori del concorso ma anche tra soggetti inseriti nella graduatoria approvata con P.D.G. 19.03.2008 e pubblicata sul B.U. del Min. Giustizia il successivo 31.07.2008, ove risultano inseriti 6 soggetti tra cui 4 destinatari di pronunce giurisdizionali favorevoli (tra i quali il Dott. Zagarella e la Dott.ssa Buscemi) concorrenti per il ruolo direttivo ordinario e 2 concorrenti per il ruolo direttivo speciale i quali sono stati inseriti nella graduatoria del concorso, mentre i ricorrenti e altri 2 soggetti fanno parte di una graduatoria del tutto autonoma e distinta da quella generale, con conseguente evidente disparità di trattamento.

III) VIOLAZIONE DELL'ART. 3 L. 241/90 E SUCC. MOD. – DIFETTO E/O INSUFFICIENZA DI MOTIVAZIONE.

Esiste un palese difetto di congrua ed adeguata motivazione in relazione all'obbligo di motivare esaurientemente i provvedimenti, proprio nei casi in cui la P.A. si discosti totalmente da provvedimenti precedentemente emanati adottando provvedimenti del tutto lesivi per l'interessato. Nel caso di specie, manca in assoluto una motivazione logica o comunque congrua rispetto all'iter caratterizzato dal mancato inserimento dei ricorrenti, vincitori del concorso, nella graduatoria finale e dal mancato riconoscimento della decorrenza giuridica connessa alla nomina a vice commissario a far data dal 25.09.2005, al pari degli altri colleghi. Obbligo di motivazione necessario in considerazione della disparità di trattamento tra soggetti ugualmente riconosciuti vincitori del concorso in seguito di sentenze favorevoli.

In ordine al suddetto ricorso, il TAR Lazio ha fissato l'udienza pubblica dell'8/11/2012 per la deliberazione.

Roma, 15.03.2012

Il richiedente
avv. Natale Carbone

